

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022".-

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Sì
CHANOUX ILO CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Consigliere	Sì
GALATRO CHIARA - Consigliere	Sì
BOSC DANILO - Consigliere	Sì
VUILLERMOZ ELENA - Consigliere	Sì
ISABEL CHRISTIAN - Consigliere	Sì
SAVIN LORENZO - Consigliere	Sì
BORDET EZIO - Consigliere	Giust.
CHANOUX OLGA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DA APPLICARE PER L'ANNO 2022".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.12.2021 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2022/2024 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale n. 3 del 15.12.2021 con il quale il segretario comunale – dott.ssa Paola ROLLANDOZ, è stata nominata Responsabile dell'ufficio tecnico comunale dal 01.01.2022;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 25.11.2021 venivano approvate, tra l'altro, in via provvisoria nelle more dell'approvazione del PEF in capo all'Unité Mont Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sulla base del PEF 2021 confermando quindi quelle già approvate nell'anno 2021, stabilendo inoltre che la riscossione dell'imposta sarebbe stata effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	30 novembre

e riservandosi di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni all'atto stesso, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni in corso.

DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 07.04.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

DATO ATTO CHE l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **40.896,00**, di cui € **32.667,00** per costi variabili ed € **8.229,00** per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € **40.896,00**, e comprende i costi fissi, pari al **20,00%** dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante **80,00%** come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,48588	0,40814	0,72	252,50999	0,30399	55,26757
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,48588	0,47616	1,60	252,50999	0,30399	122,81682
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,48588	0,52475	2,05	252,50999	0,30399	157,35905
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,48588	0,56362	2,60	252,50999	0,30399	199,57733
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,48588	0,60249	3,45	252,50999	0,30399	264,82377
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,48588	0,63164	3,95	252,50999	0,30399	303,20402

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,16170	0,05174	2,60	0,23934	0,62228
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,16170	0,10834	5,51	0,23934	1,31876
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,16170	0,06145	3,11	0,23934	0,74435
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,16170	0,04851	2,50	0,23934	0,59835
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,16170	0,17302	8,00	0,23934	1,91472
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,16170	0,12936	6,00	0,23934	1,43604
107-Case di cura e riposo	0,95	0,16170	0,15362	7,82	0,23934	1,87164
108-Uffici, agenzie, studi professionali	2,00	0,16170	0,32340	10,30	0,23934	2,46520
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,16170	0,08894	4,50	0,23934	1,07703
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,16170	0,14068	7,11	0,23934	1,70171
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,16170	0,17302	8,80	0,23934	2,10619
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,16170	0,11642	5,90	0,23934	1,41211
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,16170	0,14876	7,55	0,23934	1,80702
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,16170	0,06953	3,50	0,23934	0,83769
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,16170	0,08894	4,50	0,23934	1,07703
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,50	0,16170	0,56595	30,00	0,23934	7,18020
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,16170	0,58859	29,82	0,23934	7,13712
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,16170	0,28459	14,43	0,23934	3,45368
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,16170	0,24902	12,59	0,23934	3,01329
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,16170	0,97990	49,72	0,23934	11,89998
121-Discoteche, night club	1,04	0,16170	0,16817	8,56	0,23934	2,04875

DATO ATTO CHE i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DATO ATTO CHE le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa

copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.06.2021, deliberazione con la quale veniva altresì abrogato il regolamento di pari oggetto approvato con precedente deliberazione n. 20/2021;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20, in data 30.07.2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1) DI APPROVARE per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,48588	0,40814	0,72	252,50999	0,30399	55,26757
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,48588	0,47616	1,60	252,50999	0,30399	122,81682
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,48588	0,52475	2,05	252,50999	0,30399	157,35905
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,48588	0,56362	2,60	252,50999	0,30399	199,57733
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,48588	0,60249	3,45	252,50999	0,30399	264,82377
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,48588	0,63164	3,95	252,50999	0,30399	303,20402

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,16170	0,05174	2,60	0,23934	0,62228
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,16170	0,10834	5,51	0,23934	1,31876
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,16170	0,06145	3,11	0,23934	0,74435
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,16170	0,04851	2,50	0,23934	0,59835
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,16170	0,17302	8,00	0,23934	1,91472
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,16170	0,12936	6,00	0,23934	1,43604
107-Case di cura e riposo	0,95	0,16170	0,15362	7,82	0,23934	1,87164
108-Uffici, agenzie, studi professionali	2,00	0,16170	0,32340	10,30	0,23934	2,46520
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,16170	0,08894	4,50	0,23934	1,07703
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,16170	0,14068	7,11	0,23934	1,70171
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,16170	0,17302	8,80	0,23934	2,10619
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,16170	0,11642	5,90	0,23934	1,41211
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,16170	0,14876	7,55	0,23934	1,80702
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,16170	0,06953	3,50	0,23934	0,83769
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,16170	0,08894	4,50	0,23934	1,07703
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,50	0,16170	0,56595	30,00	0,23934	7,18020
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,16170	0,58859	29,82	0,23934	7,13712
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,16170	0,28459	14,43	0,23934	3,45368
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,16170	0,24902	12,59	0,23934	3,01329
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,16170	0,97990	49,72	0,23934	11,89998
121-Discoteche, night club	1,04	0,16170	0,16817	8,56	0,23934	2,04875

2) DI DARE ATTO CHE, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data 29.06.2021 verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

PREVISIONE GETTITO RUOLO TARI ESERCIZIO 2022										
Categoria	Anno	N.Pratiche	Qtà	Tassa Base	Riduzione	Varie (+/-)	Tassa	Addizionali	Importo	Incidenza
100 Utenza domestica										
Parte Fissa	2022	598	28.944,00	12.569,46	0,00	0,00	12.569,46	0,00	12.569,46	30,59 %
Parte Variabile	2022	598	28.944,00	22.120,83	424,78	0,00	21.696,05	0,00	21.696,05	52,80 %
105 Alberghi con ristorante										
Parte Fissa	2022	4	601,00	103,99	0,00	0,00	103,99	0,00	103,99	0,25 %
Parte Variabile	2022	4	601,00	1.150,74	0,00	0,00	1.150,74	0,00	1.150,74	2,80 %
106 Alberghi senza ristorante										
Parte Fissa	2022	6	328,00	21,22	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,05 %
Parte Variabile	2022	6	328,00	235,52	0,00	0,00	235,52	0,00	235,52	0,57 %
108 Uffici, agenzie, studi professionali										
Parte Fissa	2022	4	680,00	219,92	0,00	0,00	219,92	0,00	219,92	0,54 %
Parte Variabile	2022	4	680,00	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34	0,00	1.676,34	4,08 %
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie										
Parte Fissa	2022	4	559,00	316,37	0,00	0,00	316,37	0,00	316,37	0,77 %
Parte Variabile	2022	4	559,00	3.676,27	574,42	0,00	3.101,85	0,00	3.101,85	7,55 %

PREVISIONE GETTITO RUOLO TARI ESERCIZIO 2022										
Categoria										
	Anno	N.Pratiche	Q.tà	Tassa Base	Riduzione	Varie (+/-)	Tassa	Addizionali	Importo	Incidenza
Riepilogo Gettito x Anno										
	Anno	N.Pratiche	Q.tà	Tassa Base	Riduzione	Varie (+/-)	Tassa	Addizionali	Importo	
Parte Fissa	2022 Tassa	616	31.112,00	13.230,96	0,00	0,00	13.230,96	0,00	13.230,96	
Parte Variabile	2022 Tassa	616	31.112,00	28.859,70	999,20	0,00	27.860,50	0,00	27.860,50	
Totali		1.232	62.224,00	42.090,66	999,20	0,00	41.091,46	0,00	41.091,46	

PREVISIONE GETTITO RUOLO TARI ESERCIZIO 2022										
Categoria										
	Anno	N.Pratiche	Q.tà	Tassa Base	Riduzione	Varie (+/-)	Tassa	Addizionali	Importo	Incidenza

Riepilogo Riduzioni									
Categoria									
	Tipo Riduzione	Anno	N.Pratiche	Q.tà	Riduzione				
100	Utenza domestica								
	NO Raccolta 40%	2022	18	1.200,00	397,98				
	Riduzioni 10% compostaggio art. 23 CC 26 2021	2022	3	282,00	26,80				
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie								
	NO Raccolta 40%	2022	1	200,00	574,42				

- 3) DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 4) DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
- 5) DI CONFERMARE le scadenze per la riscossione della tariffa già stabilite con propria deliberazione 77 in data 25.11.2021 in particolare il 30 settembre 2022 (prima rata in acconto) e 30 novembre 2022 (seconda rata a saldo);
- 6) DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 7) DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio tributi comunale l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
ROLLANDOZ PAOLA